

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 14/10/2024

L'anno 2024, questo giorno 14 del mese di ottobre alle ore 09:30 si è riunito in modalità web conference il Consiglio di Amministrazione della BANCA DI BOLOGNA Credito Cooperativo Società Cooperativa presso Sede .

Sono presenti nel luogo indicato nella convocazione il Presidente Enzo Mengoli ed il Direttore Generale Alberto Ferrari in qualità di Segretario, coadiuvato, con il consenso del Consiglio di Amministrazione, dalla Resp. Affari Societari e Segreteria di Direzione Catia Menegatti.

Sono presenti in audio-video conferenza gli Amministratori Marco Nonni, Cinzia Barbieri, Marco Bigelli, Giuseppe Piersanti, Gianfranco Santilli, per il Collegio Sindacale sono presenti Edi Fornasier (Presidente del Collegio Sindacale), Piero Landi ed Elisabetta Grannonio.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale attestano il ricevimento preventivo del materiale propedeutico alla trattazione delle tematiche odierne così come previsto dalla vigente regolamentazione e pertanto già visionato.

Il Presidente constatata la validità della seduta, pone in discussione gli argomenti posti all' Ordine del Giorno:

- 1) Ulteriori modifiche statutarie – Istanza ex art. 56 TUB.

Oggetto 1

Ulteriori modifiche statutarie – Istanza ex art. 56 TUB.

Il Presidente, richiamando quanto deliberato da codesto Consiglio nella seduta del 19 settembre scorso nell'ambito del progetto di revisione statutaria, informa i presenti di aver provveduto ad inoltrare alla Capogruppo la proposta di modifica dello Statuto della Banca così come deliberata in tale sede.

A seguito di interlocuzioni avvenute con Cassa Centrale Banca, si ritiene di sottoporre nuovamente al Consiglio di Amministrazione il progetto di revisione nel suo insieme per sopraggiunti successivi affinamenti, anche in funzione di ulteriori aggiornamenti della proposta di modifica dello Statuto tipo formulata dalla Capogruppo, rispetto alla sua versione precedente.

Il Presidente informa inoltre che la Capogruppo provvederà ad inoltrare all'Autorità di Vigilanza l'Istanza di revisione dello Statuto tipo (ex art. 56 TUB) nei giorni successivi all'approvazione della stessa da parte del proprio Consiglio di Amministrazione, previsto per il 31 ottobre prossimo.

Il Presidente ricorda inoltre che, essendo lo Statuto della Banca espressione di una propria individualità, nel pieno rispetto e conformità delle norme, anche Banca di Bologna dovrà presentare analoga istanza all'Autorità di Vigilanza, per il tramite della Capogruppo.

Il Consiglio procede con una dettagliata analisi degli articoli dello Statuto integrati/variati, mantenendo agli atti con prot. 469/2024 il documento illustrativo a tre colonne (Statuto vigente, proposte di modifica e note di spiega) nella versione definitiva.

Art. 6 Limitazione all'acquisto della qualità di socio

Rimodulazione del testo in recepimento della proposta di modifica dello Statuto tipo formulata da Capogruppo con l'inserimento, quale ulteriore limitazione, della previsione di coloro che sono stati sottoposti a "liquidazione giudiziale" procedura che, con l'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa, sostituisce la procedura di fallimento; si ritiene comunque di mantenere anche il precedente riferimento al "fallimento" onde evitare che i soggetti sotto il vigore della disciplina previgente possano essere esclusi dal perimetro applicativo della previsione statutaria.

- Art. 11 Decesso del Socio

Riformulazione del testo per evitare incertezze interpretative in caso di "trasferimento a proprio nome" delle quote del de cuius laddove vi sia una pluralità di eredi, in recepimento della proposta di modifica dello Statuto tipo formulata da Capogruppo con precisazione del divieto di cointestazione delle azioni (richiamo all'art. 22 dello Statuto).

- Art. 13 Esclusione del socio

Di seguito si riporta il testo in proposta

<p>Art. 13 Esclusione del socio</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, previo accertamento delle circostanze che seguono, delibera l'esclusione dei soci:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nei cui confronti sia stata pronunciata, in primo grado, sentenza di condanna a seguito dell'esercizio dell'azione di responsabilità nella loro qualità di Consigliere di Amministrazione, di Sindaco o di Direttore Generale; - che siano privi dei requisiti di cui all'art. 5, nonché quelli che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui <i>alla lettera a) e b) dell'art. 6.</i> <p>Il Consiglio d'Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, può altresì escludere dalla Società il Socio che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) <i>abbia arrecato in qualsiasi modo danno alla Società o svolga attività in concorrenza con la stessa;</i> b) <i>sia gravemente inadempiente alle obbligazioni a qualunque titolo contratte con la Società;</i> c) <i>sia stato interdetto dall'emissione di assegni bancari;</i> 	<p><i>Riformulazione ed integrazione del testo in adeguamento al vigente Statuto tipo di Cpg (art. 15.1)</i></p> <p><i>Oltre a quanto precede, integrato il testo in coerenza con l'avvenuto recepimento della proposta di modifica dello Statuto tipo formulata da Capogruppo. Rif. art. 8.1.)".</i></p> <p><i>Modifica effettuata in allineamento allo statuto tipo vigente (art. 15.2 lett. a))</i></p>
--	--

<p>d) abbia mostrato, nonostante specifico richiamo del Consiglio d'Amministrazione, palese e ripetuto disinteresse per l'attività della Società;</p> <p>e) non abbia in essere rapporti mutualistici con la Società a fronte dell'intervenuto scioglimento degli stessi su iniziativa della Società, in conseguenza di riscontrate e rilevanti irregolarità da parte del Socio nello svolgimento di detti rapporti mutualistici.</p> <p>Il provvedimento di esclusione è comunicato al socio con lettera raccomandata da inviarsi all'indirizzo risultante dal Libro Soci o PEC ed è immediatamente esecutivo.</p> <p>Contro di esso, tuttavia, il socio può ricorrere nel termine di trenta giorni dalla comunicazione al Collegio dei Probiviri che decide entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso. Resta convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato.</p> <p>Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nei termini previsti dalla disciplina vigente.</p>	<p><i>Modifica effettuata in recepimento della proposta di modifica dello Statuto tipo formulata da Cpg (art. 15.2 lett b))</i></p> <p><i>Modifica effettuata in recepimento della proposta di modifica dello statuto tipo formulata da Cpg (art 15.2 lett e), in considerazione delle indicazioni formulate alla Banca nella verifica straordinaria del Mise a giugno 2024.</i></p> <p><i>Modifica effettuata in recepimento della proposta di modifica dello Statuto tipo formulata da Cpg (art. 15.4)</i></p> <p><i>Modifica effettuata in recepimento della proposta di modifica dello Statuto tipo formulata da Cpg (art. 15.5)</i></p>
---	--

- Art. 14 Liquidazione della quota del socio

Aggiunta la parola "Generale" a fianco del Direttore; sostituita la parola "dividendi" con la parola "somme" per ricomprendere, in caso di liquidazione, le azioni sottoscritte, le azioni da rivalutazione, la rivalutazione residua, i dividendi ed il sovrapprezzo, da imputarsi a riserva legale nel caso della mancata riscossione da parte del Socio entro il quinquennio. Aggiunto ultimo comma: "Ogni ulteriore pretesa sul patrimonio sociale comunque costituito rimane esclusa". In recepimento della proposta di modifica dello Statuto tipo della Capogruppo.

- Art. 15 Criteri ispiratori dell'attività sociale

Parziale integrazione del testo richiamando, in adesione alla proposta dello Statuto tipo formulata da Capogruppo (art. 2.2) la "coerenza con la Carta dei Valori ed il Codice Etico di Gruppo". Poiché La Carta dei Valori a cui si ispira una Banca di Credito Cooperativo non può che fare riferimento al "Credito Cooperativo" si è ritenuto di non aggiungere tale precisazione al comma 2.

Art. 16 Oggetto Sociale

Introduzione della possibilità di compiere operazioni immobiliari e riformulazione dell'ultimo comma, in recepimento della proposta di modifica dello Statuto tipo formulata dalla Capogruppo: "La Società è tenuta a far osservare alle sue società controllate, le disposizioni che la Capogruppo emana nell'esercizio dell'attività

di direzione e coordinamento e a fornire dati e notizie riguardanti l'attività propria e delle proprie partecipate".

- Art. 21 Capitale Sociale

Introduzione della possibilità di aumentare il Capitale Sociale "una o più volte", in recepimento della proposta di modifica dello Statuto tipo formulata dalla Capogruppo.

Art. 22 Azioni

Introduzione della previsione che le azioni della Banca non possono essere cointestate, in recepimento della previsione del vigente Statuto tipo di Capogruppo.

- Art. 26 Intervento e rappresentanza in Assemblea

Introduzione della previsione che "In luogo dell'autentica, se previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, la delega potrà essere firmata digitalmente dal delegante e trasmessa a mezzo PEC alla Società", in recepimento della proposta di modifica dello Statuto tipo formulata dalla Capogruppo.

Il numero delle deleghe attribuibili ad un Socio viene elevato da tre a cinque, in recepimento della proposta di modifica dello Statuto tipo formulata dalla Capogruppo.

- Art. 28 Costituzione dell'Assemblea

Sostituzione della parola "validamente costituita" con "regolarmente costituita", in recepimento della proposta di modifica dello Statuto tipo formulata dalla Capogruppo.

Art. 31 Assemblea ordinaria

Allineamento di wording al testo di Capogruppo in merito al punto b), con l'introduzione della premessa "in conformità alle disposizioni della Capogruppo".

- Art. 32 Verbale delle deliberazioni assembleari

Previsione della possibilità di conservare ed archiviare il libro verbali in formato digitale, in recepimento della proposta di modifica dello Statuto tipo formulata da Capogruppo.

- Art. 33 Composizione del Consiglio di Amministrazione

Di seguito si riporta il testo in proposta

Art. 33

Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da 5 a 9 membri eletti di norma dall'Assemblea fra i Soci in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, previa determinazione del loro numero.

Le modalità di nomina sono disciplinate dal Regolamento Assembleare ed Elettorale adottato dalla società.

La Capogruppo, con delibera motivata dell'organo

Allineamento allo statuto tipo vigente di Capogruppo

amministrativo della stessa, fermo quanto previsto dall'articolo 37-bis, comma 3-ter, lett. c), del TUB, ha il diritto di opporsi alla nomina ovvero di nominare direttamente i componenti del consiglio di amministrazione della Società, sino alla maggioranza degli stessi, anche fra non Soci, qualora i soggetti proposti per la carica di amministratore – nell'ambito del procedimento di consultazione preventiva inerente i candidati per gli organi di amministrazione, da attuarsi in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Elettorale adottato dalla Società ed al contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB – siano ritenuti dalla Capogruppo stessa, anche alternativamente:

inadeguati rispetto alle esigenze di unitarietà della *governance* del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale;

inadeguati rispetto alle esigenze di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo;

inidonei ad assicurare la sana e prudente gestione della Società, avendo riguardo, in particolare, al merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati eventualmente conseguiti in qualità di esponente aziendale della Società o di altre società.

Nell'esercizio del diritto di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione qui disciplinato, la Capogruppo deve garantire che la composizione dell'Organo rispetti la normativa in termini di genere meno rappresentato tempo per tempo vigente.

La Capogruppo, con delibera motivata dell'Organo Amministrativo della stessa, ha la facoltà di revocare uno o più componenti del Consiglio già nominati nei casi previsti dal contratto di coesione, nel rispetto dei criteri e modalità e tutele stabiliti nel predetto contratto.

Modifica effettuata in recepimento della proposta di modifica dello Statuto tipo formulata da Cpg (art 34.4 lett.a)

Modifica effettuata in recepimento della proposta di modifica dello Statuto tipo formulata da Cpg (art 34.4 lett.b)

Modifica effettuata in recepimento della proposta di modifica dello Statuto tipo formulata da Cpg (art 34.4 lett.c) e d)

Nell'indicare il candidato da eleggere ai sensi del paragrafo che precede, la Capogruppo garantirà il rispetto della normativa in tema di genere meno rappresentato.

Non possono essere eletti alla carica di Amministratore, e se eletti decadono:

a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, *coloro che siano stati sottoposti a liquidazione giudiziale*, coloro che siano stati condannati ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;

b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di *idoneità* prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente;

c) *il coniuge non legalmente separato, la persona legata in unione civile o convivenza di fatto, il parente o affine:*

entro il quarto grado con gli Amministratori o con il Direttore Generale della società;

entro il secondo grado con dipendenti della società;

d) *i dipendenti della società e coloro che lo sono stati nei due anni precedenti l'assunzione di carica;*

e) coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della Società. Detta causa di ineleggibilità e decadenza non opera nei confronti dei soggetti che si trovano nelle situazioni sopra descritte in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti anche di natura societaria della categoria, in società partecipate, anche indirettamente, dalla Società, in consorzi o in cooperative di garanzia, ferma restando l'applicazione dell'articolo 36 della legge n. 214/2011 s.m.i. e dell'eventuale ulteriore normativa applicabile;

f) coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto nei *dodici mesi precedenti*, la carica di consigliere comunale, di

Modifica effettuata in recepimento della proposta di modifica dello Statuto tipo formulata da Cpg (art 34.4 lett.f)

Nuova definizione di requisito di indipendenza in allineamento allo Statuto tipo vigente di Capogruppo (art. 34.5)

consigliere provinciale o regionale, di assessore o di sindaco comunale, di presidente di provincia o di regione, di componente delle relative giunte, o coloro che ricoprono la carica di membro del Parlamento, nazionale o europeo, o del Governo italiano, o della Commissione europea; tali cause di ineleggibilità e decadenza operano con riferimento alle cariche ricoperte in istituzioni il cui ambito territoriale comprenda la zona di competenza della Società;

g) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, articoli 70 e ss., del TUB. Detta causa di ineleggibilità e decadenza ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti;

h) coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella società ovvero in altre banche affiliate al Gruppo Bancario e siano stati revocati da tali funzioni dalla capogruppo in forza del contratto di coesione.

La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui alle lettere c), d) e f) che precedono, costituisce requisito di indipendenza degli amministratori.

Almeno un terzo dei Consiglieri deve essere privo di incarichi esecutivi. A tali fini, sono considerati esecutivi i Consiglieri che:

a) sono membri del Comitato Esecutivo, ove istituito, sono destinatari di deleghe o svolgono, anche di fatto, funzioni attinenti alla gestione della Società;

b) rivestono incarichi direttivi nella Banca, sovrintendono a specifiche aree della gestione aziendale o partecipano a comitati manageriali;

c) rivestono le cariche di cui alla precedente lettera a) o gli incarichi di cui alla precedente lettera b) in qualsiasi società del gruppo.

Modifica effettuata in recepimento della proposta di modifica dello Statuto tipo formulata da Cpg (art 34.6)

Ai fini delle nomine, il Consiglio di Amministrazione:

- a) identifica preventivamente, e porta a conoscenza dei Soci in tempo utile, la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati ritenuto opportuno a questi fini;
- b) verifica successivamente la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina.

Le candidature alla carica di Amministratore devono essere corredate di un curriculum volto a identificare per quale profilo teorico ciascun candidato risulta adeguato.

In aggiunta a quanto previsto dal comma precedente:

- a) le candidature avanzate dai Soci devono illustrare le motivazioni di eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio in ordine alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale;
- b) le candidature avanzate dal Consiglio devono essere corredate del parere degli Amministratori indipendenti circa l'idoneità dei candidati che, in base all'analisi svolta in via preventiva, il Consiglio abbia identificato per ricoprire la carica.

Al fine di favorire una adeguata composizione collettiva dell'Organo, il Consiglio di Amministrazione deve presentare un numero di amministratori appartenente al genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa vigente.

Al medesimo fine, la media del numero di mandati consecutivamente svolti dall'insieme dei consiglieri non deve superare i 5 mandati. Sono da considerarsi consecutivi tutti i mandati che si susseguono senza cessazioni dalla carica oppure con cessazioni dalla carica inferiori a sei mesi e che siano esercitati dall'esponente quale componente del consiglio di amministrazione della Società oppure di una banca che sia stata parte di una fusione con la Società o che sia stata acquisita dalla stessa.

Ai fini del computo, non rilevano i mandati di durata effettiva inferiore ai due esercizi. I mandati rilevanti ai fini del presente articolo si iniziano a computare dalla scadenza del mandato degli amministratori in corso al momento dell'adesione della Società al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale.

Fermi i doveri su di essi gravanti per legge, con l'assunzione dell'incarico, i componenti del consiglio di amministrazione si obbligano a compiere quanto di rispettiva competenza al fine di osservare e dare esecuzione alle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'Autorità competente nell'interesse della stabilità del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale.

- Art. 36 Poteri del Consiglio di Amministrazione

Di seguito si riporta il testo in proposta

Art. 36

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio è titolare della funzione di supervisione strategica e di quella di gestione ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli riservati per legge all'Assemblea dei Soci.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, e fatte salve le competenze della Capogruppo stabilite dalle disposizioni applicabili, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio d'Amministrazione le decisioni concernenti:

- l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei Soci;

Il presente comma è stato adeguato con recepimento in toto del testo come formulato nella proposta di Statuto tipo di Cpg (art 37.2), ancorché le competenze del Consiglio di Amministrazione fossero già presenti nel testo vigente di Banca di Bologna

- la cessione delle azioni di finanziamento di cui all'articolo 23;
- le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci;
- la determinazione degli indirizzi generali di gestione, la definizione dell'assetto complessivo di governo e l'approvazione dell'assetto organizzativo della Società, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni, nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;
- l'approvazione degli orientamenti strategici, dei piani industriali e finanziari;
- l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento (nonché la modifica o l'aggiornamento su richiesta dell'Autorità di vigilanza) del piano di risanamento;
- l'adozione, su richiesta dell'Autorità di vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce;
- l'adozione delle misure previste dal piano di risanamento (ovvero la decisione di astenersi dall'adottare tale misura);
- la definizione degli obiettivi di rischio, della soglia di tolleranza e delle politiche di governo dei rischi;
- la costituzione di speciali Comitati con funzioni consultive, istruttorie e propositive, composti di propri membri.
- le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, la costituzione delle funzioni aziendali di controllo, la nomina e la revoca, sentito il Collegio Sindacale, dei responsabili e, in caso di esternalizzazione, dei referenti nonché l'approvazione dei programmi annuali di attività delle funzioni;

- l'approvazione del quadro di riferimento organizzativo e metodologico per l'analisi del rischio informatico e la propensione allo stesso, avuto riguardo ai servizi interni e a quelli offerti alla clientela;

- l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (reporting);

- la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Banca;

- la nomina, la revoca e la definizione delle attribuzioni del direttore e dei componenti la direzione, nel rispetto delle disposizioni di cui al contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB;

- l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni;

- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e la proposta all'assemblea dell'istituzione o soppressione di sedi distaccate;

- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;

- l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili;

- la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione, fatta eccezione per quelle relative al recupero crediti;

- le iniziative per lo sviluppo delle condizioni morali e culturali dei Soci nonché per la promozione della cooperazione e per l'educazione al risparmio ed alla previdenza;

- l'approvazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001;

- la costituzione dell'organismo di controllo sulla responsabilità amministrativa della Società, disciplinato ai sensi del D.lgs. 231/2001;

- tutti gli altri compiti e deliberazioni considerati non delegabili sulla base della disciplina regolamentare dell'Autorità competente.

Modifiche effettuate in recepimento della proposta di modifica dello Statuto tipo formulata da Cpg (art. 37.3)

Il Consiglio di Amministrazione, in conformità alle disposizioni della Capogruppo, elabora, sottopone all'assemblea e riesamina, con periodicità almeno annuale, le politiche di remunerazione, ed è responsabile della loro corretta attuazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare in modo analitico proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, determinandone il contenuto in modo chiaro e preciso, anche nell'indicazione dei limiti quantitativi o di valore e delle eventuali modalità di esercizio.

Fermo quanto precede, i poteri deliberativi in materia di erogazione del credito, possono essere altresì delegati al Direttore Generale, ai Responsabili delle Direzioni, ai Responsabili di Ufficio e ai Responsabili delle Dipendenze e, in caso di assenza o impedimento, ai loro sostituti entro limiti di importo graduati.

Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe in materia di erogazione del credito dovrà essere data notizia al Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione utile o con la cadenza definita dal Consiglio stesso.

Nei casi di urgenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione può assumere, su proposta vincolante degli organi esecutivi, ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, riferendo a quest'ultimo in occasione della prima adunanza utile.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti a singoli Consiglieri o a dipendenti della Società, i quali dovranno darne notizia al Consiglio nei modi e nei tempi da questo determinati.

È inoltre attribuita al consiglio di amministrazione la competenza alle deliberazioni che apportino modificazioni dello Statuto di mero adeguamento a disposizioni

Non è stata recepita la proposta di modifica dello Statuto tipo formulata da Cpg di cui al 37.6 in merito ai ruoli di Condirettore e Vice Direttore ed in merito alle sedi distaccate e relativi responsabili di area e/o settore, in quanto la dimensione e la struttura organizzativa di Banca di Bologna non richiede una articolazione dei ruoli così come indicata da Cpg. Si precisa inoltre che le deleghe al Vice Direttore Generale rientrano tra i poteri delegati ai Responsabili di Direzione come già previsto nello Statuto vigente di Banca di Bologna

Modifica effettuata in recepimento della proposta di modifica dello statuto tipo formulata da Cpg (art. 37.9)

<p>normative e che siano in conformità allo statuto tipo approvato dalla Capogruppo.</p> <p>Fermo restando il rispetto delle forme di legge, non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con gli amministratori o con <i>il coniuge, la persona legata in unione civile o convivente di fatto, il parente o affine entro il secondo grado degli amministratori, ovvero con società nelle quali i soggetti indicati nel presente articolo 36,</i> partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori, qualora detti contratti comportino un onere complessivo per la Società superiore a Euro 100.000 su base annua. Il limite suddetto, in tutte le sue forme, si applica anche rispetto a colui che rivesta la carica di Direttore Generale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano con riferimento ai contratti stipulati con <i>le Società del Gruppo</i> e con riferimento alle società controllate direttamente o indirettamente.</p> <p>Fatto salvo il Comitato Esecutivo, i Comitati endo-consiliari, qualora costituiti, devono essere composti da soggetti non esecutivi.</p> <p>Qualora presente il Comitato Rischi, il Presidente non può essere Presidente dell'organo di supervisione strategica o presidente di altri comitati.</p>	<p><i>Modifica effettuata in recepimento della proposta di modifica dello Statuto tipo formulata da Cpg (art 37.7)</i></p> <p><i>Modifica effettuata in parziale recepimento della proposta di modifica dello Statuto tipo formulata da Cpg (art 37.7)</i> <i>Viene eliminato il riferimento agli "enti" in linea con quanto già deliberato nel 2019, in quanto la Banca non aderisce ad alcuna Federazione. Viene inoltre mantenuta la non applicazione del divieto di stipulare contratti anche alle società controllate direttamente ed indirettamente poiché la Banca detiene il controllo di società non facenti parte del Gruppo Bancario.)</i></p>
---	---

- Art. 38 Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
Minima integrazione "o chi ne fa le veci" del Presidente, in recepimento della proposta di modifica dello Statuto tipo formulata da Capogruppo.
- Art. 39 Verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
Introduzione della possibilità di conservare il Libro Verbali tramite l'archiviazione digitale, in recepimento della proposta di modifica dello Statuto tipo formulata da Capogruppo.
- Art. 42 Composizione e funzionamento del Comitato Esecutivo

Modifica di wording in adeguamento alla proposta formulata dalla Capogruppo nello Statuto tipo introducendo la formulazione “Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti” in sostituzione di “Le votazioni sono prese a maggioranza dei presenti e con l’espressione di almeno due voti favorevoli”.

Minima integrazione “o chi ne fa le veci” del Presidente, in recepimento della proposta di modifica dello Statuto tipo formulata da Capogruppo.

- Art. 43 Composizione del Collegio Sindacale –

Di seguito si riporta il testo in proposta

Art. 43

Composizione del Collegio Sindacale

L’Assemblea ordinaria nomina, di norma, ogni tre esercizi tre Sindaci effettivi, designandone il Presidente e due Sindaci supplenti; ne fissa inoltre il compenso annuale valevole per gli interi tre esercizi, in aggiunta al rimborso delle spese sostenute per l’esercizio delle funzioni.

La composizione del Collegio Sindacale deve rispettare la quota di genere richiesta dalla normativa tempo per tempo vigente.

In caso di cessazione di un sindaco subentrano i supplenti nel rispetto della normativa vigente ivi compresa quella sulla quota di genere.

I processi di nomina e revoca dei componenti gli organi di controllo sono coerenti con le prerogative della Capogruppo che definisce regolamenti e procedimenti elettorali delle banche affiliate.

La Capogruppo, con delibera motivata dell’organo amministrativo della stessa, fermo quanto previsto dall’articolo 37-bis, comma 3-ter, lett. c), del TUB, ha il diritto di opporsi alla nomina ovvero di nominare direttamente i componenti del collegio sindacale, sino alla maggioranza degli stessi, qualora i soggetti proposti per la carica di sindaco - nell’ambito del procedimento di consultazione preventiva inerente i candidati, da attuarsi in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento

Assembleare ed Elettorale adottato dalla Società in materia ed al contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 3, del TUB - siano ritenuti dalla Capogruppo stessa, alternativamente:

inadeguati rispetto alle esigenze di unitarietà della governance del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale;

inadeguati rispetto alle esigenze di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo;

inidonei ad assicurare la sana e prudente gestione della Società, avendo riguardo, in particolare, al merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati eventualmente conseguiti in qualità di esponente aziendale della Società o di altre società.

Nel nominare i componenti del collegio sindacale, la Capogruppo deve garantire il rispetto della quota di genere richiesta dalla normativa tempo per tempo vigente.

Per l'ipotesi di sostituzione del componente revocato, la Capogruppo deve garantire il rispetto della quota di genere richiesta dalla normativa tempo per tempo vigente.

I Sindaci sono rieleggibili, tuttavia non è nominabile o rieleggibile alla rispettiva carica colui che abbia ricoperto la carica di presidente del collegio sindacale per 3 mandati consecutivi o di componente effettivo del collegio sindacale della Società per 3 mandati consecutivi. Agli effetti del computo del numero dei mandati le cariche di presidente e di componente effettivo del collegio sindacale non si cumulano. In ogni caso non è possibile essere rieletti quando si sono raggiunti 6 mandati consecutivi come sindaco effettivo e presidente del collegio.

Sono da considerarsi consecutivi tutti i mandati che si susseguono senza cessazioni dalla carica oppure con cessazioni dalla carica inferiori a sei mesi e che siano esercitati dall'esponente quale componente del collegio sindacale della Società oppure di una banca che sia stata

Modifica effettuata in recepimento della proposta di modifica dello Statuto tipo formulata da Cpg (art. 45.7)

parte di una fusione con la Società o che sia stata acquisita dalla stessa. Ai fini del computo, non rilevano i mandati di durata effettiva inferiore ai due esercizi.

I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Non possono essere eletti alla carica di Sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati sottoposti a liquidazione giudiziale, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) il coniuge non legalmente separato, la persona legata in unione civile o convivenza di fatto, il parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

d) coloro che non siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa vigente;

e) il coniuge non legalmente separato, la persona legata in unione civile o convivenza di fatto, i parenti o gli affini fino al quarto grado di dipendenti della Società;

f) l'Amministratore o il sindaco in altra banca o società finanziaria operante nella zona di competenza della Società, salvo che si tratti di sindaci di banche o società finanziarie del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale, nonché di amministratori o sindaci di società partecipate, di società finanziarie di partecipazione, di consorzi o di cooperative di garanzia;

Modifica effettuata in recepimento della proposta di modifica dello Statuto tipo formulata da Cpg (art 45.8)

Modifiche effettuata in recepimento del testo dello Statuto tipo vigente e proposto da Cpg (art. 45.8)

g) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, articoli 70 e ss., del TUB. Detta causa di ineleggibilità ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti;

h) gli amministratori della società, delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo, nonché coloro che abbiano ricoperto la carica di amministratore nel mandato precedente o di direttore della Società nei tre anni precedenti.

La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui alle lettere b), c), e), f) e h) che precedono, costituisce requisito di indipendenza dei Sindaci.

I Sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale nonché presso società nelle quali la banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza.

Non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con i componenti del Collegio Sindacale o con società alle quali gli stessi partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori. Il divieto suddetto si applica anche rispetto al coniuge, *alla persona legata in unione civile o convivenza di fatto*, nonché ai parenti ed agli affini entro il secondo grado dei Sindaci. Tale divieto non si applica con riferimento ai contratti stipulati con *le Società del Gruppo* e con riferimento alle società controllate direttamente e indirettamente.

Modifica effettuata in recepimento della proposta di riformulazione del requisito di indipendenza di cui allo Statuto tipo formulato da Cpg (art 45.8)

Modifica effettuata in recepimento della proposta di modifica dello Statuto tipo formulata da Cpg (art 45.9)

<p>In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Sindaco subentra il supplente più anziano di età.</p> <p>I nuovi Sindaci restano in carica fino alla prossima Assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio.</p> <p>I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.</p> <p>In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima Assemblea dal Sindaco più anziano di carica.</p> <p>Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio Sindacale, deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo.</p> <p>In caso di sottoscrizione di azioni di finanziamento la sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale spetta al Socio Finanziatore.</p>	<p><i>Modifica effettuata in parziale recepimento della proposta di modifica dello Statuto tipo formulata da Cpg (art 45.9). Viene eliminato il riferimento agli "enti" in linea con quanto già deliberato nel 2019, in quanto la Banca non aderisce ad alcuna Federazione. Viene inoltre mantenuta la non applicazione del divieto di stipulare contratti anche alle società controllate direttamente ed indirettamente poiché la Banca detiene il controllo di società non facenti parte del Gruppo Bancario.</i></p>
--	---

- Art. 44 Compiti e poteri del Collegio Sindacale e del relativo Presidente

Introduzione del comma che prevede il raccordo dell'operato del Collegio Sindacale con l'analogo Organo della Capogruppo, in recepimento della proposta di modifica dello Statuto tipo formulata da Capogruppo.

Introduzione della possibilità di conservare il libro verbali in formato digitale, in recepimento della proposta di modifica dello Statuto tipo formulata da Capogruppo.

Introduzione della possibilità di svolgere le riunioni del Collegio Sindacale via web, in recepimento della proposta di modifica dello Statuto tipo formulata da Capogruppo.

Art. 46 Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti aziendali

Sostituzione della parola "amministratore" con la parola "esponente" che ricomprende anche i Sindaci ed il Direttore Generale, in recepimento della proposta di modifica dello Statuto tipo formulata da Capogruppo.

- Art. 48 Funzionamento del Collegio dei Probiviri

Integrazione del penultimo comma prevedendo che solo in caso di accoglimento del ricorso da parte "di aspiranti Soci" sia tenuto, il Consiglio di Amministrazione, al riesame della questione, in recepimento della proposta di modifica dello Statuto tipo formulata da Capogruppo.

Introduzione dell'ultimo comma che esclude la possibilità di investire il Collegio dei Probiviri della medesima questione che ha formato oggetto di una precedente pronuncia del Collegio medesimo, in recepimento della proposta di modifica dello Statuto tipo formulata da Capogruppo.

Art. 49 Compiti ed attribuzioni del Direttore Generale

Di seguito si riporta il testo in proposta

<p>Art. 49</p> <p>Compiti ed attribuzioni del Direttore Generale</p> <p>Il Direttore Generale è il capo della struttura operativa ed esecutiva della Banca.</p> <p>Non può essere nominato Direttore Generale il coniuge <i>non legalmente separato, la persona legata in unione civile o convivenza di fatto, il parente o affine, entro il quarto grado degli amministratori e dei Sindaci</i> ed entro il secondo grado dei dipendenti della Società.</p> <p>Il Direttore Generale è investito dei seguenti poteri:</p> <p>a) è titolare del potere di proposta in materia di erogazione e di gestione del credito;</p> <p>b) è preposto alla gestione del personale, coordina, sovrintende e provvede alla gestione dei rapporti di lavoro con il personale dipendente. <i>Non possono essere assunti il coniuge non legalmente separato, la persona legata in unione civile o convivenza di fatto, il parente o l'affine entro il secondo grado del Direttore Generale medesimo o dei dipendenti della Società;</i></p> <p>c) compie le operazioni e tutti gli atti di ordinaria amministrazione;</p> <p>d) assicura l'efficienza del sistema dei controlli interni;</p> <p>e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;</p> <p>f) provvede al coordinamento operativo delle attività delle società controllate direttamente o indirettamente, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;</p> <p>g) delega, per l'espletamento delle proprie funzioni e poteri delegatigli, poteri a dipendenti;</p> <p>h) presenta proposte agli Organi amministrativi nelle materie ad esso delegate;</p>	<p><i>Modifica effettuata in recepimento della proposta di modifica dello Statuto tipo formulata da Cpg (art 50.1)</i></p> <p><i>Non viene citato il potere di proposta in materia di assunzione, promozione, provvedimenti disciplinari e licenziamento del personale (Art 50.2) in quanto detti poteri gli sono stati conferiti dal Cda e disciplinati nel Regolamento Interno della Banca</i></p> <p><i>Modifica effettuata in recepimento della proposta di modifica dello statuto tipo formulata da Cpg (art. 50.2)</i></p>
--	--

i) dà altresì esecuzione alle direttive di natura tecnico – operativa impartite dalla capogruppo che non necessitano di una preventiva validazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito dal Vice Direttore Generale.

In caso di mancata nomina del Vice Direttore Generale, il Direttore Generale è sostituito dai Responsabili di Direzione in ragione della materia oggetto delle rispettive attribuzioni.

Dopo un'approfondita discussione che ha visto l'intervento di tutti i componenti, il Consiglio di Amministrazione, con il parere conforme del Collegio Sindacale, delibera all'unanimità di approvare le modifiche statutarie proposte e dispone che lo Statuto, così come deliberato, venga inoltrato, unitamente all'istanza, alla Capogruppo per la formulazione del suo parere preventivo ed ai fini del rilascio del Provvedimento di accertamento di cui all'art. 56 del T.U.B..

Il Consiglio delibera inoltre di conferire al Presidente ogni e più ampio potere affinché provveda, in nome e per conto della Banca, a dare esecuzione a quanto deliberato, ivi incluso il potere: i) di finalizzare l'eventuale informativa preventiva da trasmettere alla Banca d'Italia per il tramite della Capogruppo; ii) di apportare alla presente delibera e alla documentazione in essa richiamata ogni modifica che fosse richiesta dall'Autorità in sede di istruttoria o dal Notaio rogante in sede assembleare; iii) di procedere, previo l'ottenimento del provvedimento di accertamento, alla convocazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci chiamata ad approvare le modifiche statutarie, fissandone la data e l'ordine del giorno; iiiii) di eseguire tutte le formalità necessarie o anche solo opportune al fine di garantire l'esecuzione di quanto deliberato, attribuendo ogni e più ampio potere e tutte le facoltà occorrenti, ivi incluso quello di avvalersi di sostituti e procuratori speciali, il tutto con promessa di rato e valido e con l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

Null'altro essendovi all'ordine del giorno e non avendo nessuno dei presenti chiesto la parola, il Presidente alle ore 10.10 dichiara chiusa la discussione e toglie la seduta.

IL PRESIDENTE
ENZO MENGOLI

IL SEGRETARIO
ALBERTO FERRARI